



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

L'anno **duemilaventuno** il **sei** del mese **Luglio** alle ore **19:15** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni si è riunito il Consiglio Comunale presso la sala consiliare del Palazzo del Podestà, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data prot. N. 20575 del 16/06/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Atto nr. **29**

Nome	Funzione	Presente	Nome	Funzione	Presente
SANTARELLI GABRIELE	Sindaco	si	PASSARI GUIDO	Consigliere	no
SANTARELLI STEFANIA	Consigliere	si	MANCINI CLENIO	Consigliere	si
TOBALDI GIUSEPPINA	Presidente	si	CESARONI EURO	Consigliere	si
LA ROVERE GUIDO	Consigliere	si	BALDUCCI GIOVANNI	Consigliere	si
MARANI ROBERTO	Consigliere	si	CROCETTI MICHELE	Consigliere	no
STAZI ROBERTA	Consigliere	no	STROPPIA RENZO	Consigliere	no
ROMANI ANDREA	Consigliere	si	PALLUCCA BARBARA	Consigliere	si
TISI MONICA	Consigliere	si	ARTECONI VINICIO	Consigliere	no
GIORDANO WILLIAM	Consigliere	si	GIOMBI ANDREA	Consigliere	si
BETTI ALESSIO	Consigliere	si	CINGOLANI VANIO	Consigliere	si
PALAZZI CLAUDIA	Consigliere	si	SCATTOLINI VINCENZO	Consigliere	no
ROSSI PAOLO	Consigliere	si	STROPPIA OLINDO	Consigliere	no
MARINUCCI SARA	Consigliere	si			

Consiglieri assegnati n.25

Consiglieri presenti n. 18

Scrutatori: ROMANI ANDREA, CESARONI EURO

Presiede l'adunanza **Giuseppina Tobaldi** in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale **Avv. Vania Ceccarani**.

La seduta è **pubblica**.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: DI MAIO VINCENZA, FIORUCCI ODERISI NELLO, ARCIONI IOSELITO, PAGNONCELLI BARBARA, SCALONI FRANCESCO



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del 06/07/2021	Delibera n. 29
---------------------------------	--------------------------

(Proposta n. 15 del 27/04/2021)

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è stata ridisciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita all'art. 1, comma 741, lettere b) e c), della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate all'abitazione principale:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 741 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, ha confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, ha stabilito che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli (compresi quelli situati nel Comune di Fabriano), ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che l'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019, ha confermato la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che l'art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019, ha confermato, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, questo Comune ha previsto, con il Regolamento di disciplina dell'imposta, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

Considerato che l'art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020, ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di disciplina della potestà regolamentare degli enti locali in ambito tributario, che prevede che:

- a) i comuni possono disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- b) trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in attuazione del sopracitato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Considerato che l'art 6 del regolamento comunale sopra citato prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, commi 599 e 600, della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio dello Stato 2021) non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa ai seguenti immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto"), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'imposta municipale propria non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per i seguenti immobili di cui al comma 1, lettera d) dello stesso art. 78 D.L. 104/2020:



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Considerato che i contribuenti che rientrano nelle fattispecie sopra elencate dovranno presentare la dichiarazione IMU al Comune di Fabriano, elencando le unità immobiliari esenti. Per ogni unità dovrà essere indicato il tipo di utilizzo e/o l'attività esercitata nell'immobile, tra quelle che danno diritto all'esenzione. Deve essere inoltre attestato che il possessore è anche gestore dell'attività, ove previsto, e che l'esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Se viene utilizzato il modello ministeriale, tali informazioni vanno indicate nelle annotazioni o in apposito allegato. Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno 2022;

Visti i seguenti commi dell'art. 1, della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che ha fissato l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione di Consiglio comunale;
- il comma 750, che ha stabilito l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che ha fissato l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché ha stabilito che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta anche nel 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che ha fissato, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione di Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale ha stabilito che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2020 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto dai su citati commi da 748 a 754 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l'annualità 2021 e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre 2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2021 e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Considerato che il Comune di Fabriano è stato inserito nell'elenco dei Comuni del cosiddetto "cratere sismico" ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 16, come modificato dall'art. 1, comma 1118 della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2021;

Atteso che, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, è volontà dell'amministrazione comunale confermare le aliquote IMU stabilite per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2020, come riportate di seguito:

N.	TIPOLOGIA	ALIQUOTA - DETRAZIONE
1	Unità immobiliare (categorie catastali da "A/2 ad A/7") adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	ESCLUSA
2	Unità immobiliare categorie catastali "A/1 - A/8 ed A/9" adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali "A/1 - A/8 ed A/9" assimilata all'abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.	6 per mille con detrazione € 200,00
3	Casa familiare (e relative pertinenze) , categorie catastali da "A/2 ad A/7", assegnata al genitore affidatario dei figli , a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione	ESCLUSA
4	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie	ESCLUSA



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

	catastali da “A/2 ad A/7” posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	ESCLUSE
6	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	ESCLUSI
7	Unità immobiliare (e relative pertinenze) , iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESCLUSA
8	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: - il comodato deve essere registrato; - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché	9,8 per mille con riduzione della base imponibile del 50%



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

	<p>dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Comune di Fabriano);</p> <p>- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia.</p> <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Fabriano, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	
9	Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).	9,8 per mille
10	Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. <u>Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione.</u>	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
11	Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.	9,8 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
12	Abitazioni locatate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

13	Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
14	Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	zero
15	Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	10,6 per mille
16	Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni)	10,6 per mille
17	Aree edificabili	10,00 per mille
18	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.	7,6 per mille con detrazione € 200,00
19	Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3 (per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)	9,9 per mille
20	Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero
21	Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.	9,8 per mille

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Preso atto che il decreto ministeriale di cui al sopracitato comma 756 non è stato ad oggi adottato e che, di conseguenza, la differenziazione delle aliquote può continuare ad essere autonomamente definita dai comuni, come chiarito anche dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2020;

Tenuto conto che ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale **il testo dell'atto** – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e **non il prospetto delle aliquote** previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Atteso che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 è stato differito al 31 maggio 2021;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria deliberate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2020, riportate di seguito:

N.	TIPOLOGIA	ALIQUOTA - DETRAZIONE
1	Unità immobiliare (categorie catastali da "A/2 ad A/7") adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	ESCLUSA
2	Unità immobiliare categorie catastali "A/1 - A/8 ed A/9" adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali "A/1 - A/8 ed A/9" assimilata all'abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.	6 per mille con detrazione € 200,00
3	Casa familiare (e relative pertinenze) , categorie catastali da "A/2 ad A/7", assegnata al genitore affidatario dei figli , a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento,	ESCLUSA



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

	scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione	
4	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da "A/2 ad A/7" posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	ESCLUSA
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	ESCLUSE
6	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	ESCLUSI
7	Unità immobiliare (e relative pertinenze) , iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESCLUSA
8	Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da "A/2 ad A/7" concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo	9,8 per mille con riduzione della base imponibile



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

	<p>grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il comodato deve essere registrato;- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Comune di Fabriano);- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Fabriano, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	del 50%
9	Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenti (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).	9,8 per mille
10	Abitazioni concesse in locazione <u>a titolo di abitazione principale</u> e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. <u>Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione.</u>	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
11	Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della Legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della Legge 431/98.	9,8 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
12	Abitazioni locatate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze per le esigenze abitative degli	7,6 per mille



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

	studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	con riduzione dell'aliquota del 25%
13	Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.	7,6 per mille con riduzione dell'aliquota del 25%
14	Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	zero
15	Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	10,6 per mille
16	Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni)	10,6 per mille
17	Aree edificabili	10,00 per mille
18	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.	7,6 per mille con detrazione € 200,00
19	Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3 (per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)	9,9 per mille
20	Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero
21	Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.	9,8 per mille



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, decorrono dal 1° gennaio 2021;

3) di dare atto che le aliquote e le detrazioni I.M.U. deliberate per l'anno 2021 sono adottate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Disciplina dell'IMU, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2020;

4) di stabilire che:

a) per beneficiare dell'esclusione sopra riportata al n. 4 (abitazioni di anziani o disabili), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2022, apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

b) per beneficiare dell'esclusione sopra riportata ai n. 6 e 7 (alloggi sociali e abitazioni forze armate), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2022, il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U.;

c) per l'applicazione dell'aliquota sopra riportata al n. 8 (abitazioni in comodato gratuito), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2022, il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. allegando relativo contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;

d) l'agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato, sopra riportata ai nn. 10, 11, 12 e 13, si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata in esame, sopra riportata ai nn. 10, 11, 12 e 13, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2022 la seguente documentazione:

- modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati, allegando relativo contratto di locazione a canone concordato, incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;

- apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune in caso di rescissione anticipata del contratto a canone concordato da parte del contribuente;

e) per l'azzeramento dell'aliquota sopra riportata al n. 14 (beni merce), pena la mancata applicazione della stessa, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2022 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. ed apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

f) i possessori degli immobili del settore turistico e degli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 599, della Legge n. 178/2020, non è dovuta la prima rata IMU 2021, dovranno presentare la dichiarazione



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

IMU al Comune di Fabriano entro il 30 giugno 2022, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note che si tratta di immobile esente dalla prima rata 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 599 della Legge 178/2020, posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata e che l'esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

g) i possessori degli immobili del settore dello spettacolo, per i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104/2020, non è dovuta l'imposta per l'anno 2021, dovranno presentare la dichiarazione IMU al Comune di Fabriano entro il 30 giugno 2022, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note che si tratta di immobile esente, ai sensi dell'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104/2020, posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata e che l'esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) i soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per i quali l'art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020, ha previsto la riduzione del 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, devono presentare la dichiarazione IMU, riportando la seguente o analoga dicitura: *“abitazione posseduta da pensionato estero: si attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, per la riduzione del 50%”*, allegando la documentazione utile a comprovare la percezione della pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Le dichiarazioni presentate per fruire della soppressa agevolazione per i "pensionati AIRE", in vigore fino all'anno 2019, **non** sono valide anche per la nuova agevolazione, che richiede differenti requisiti;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 48, comma 16, del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 1118 della Legge 178/2020, gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in seguito al sisma del 2016, sono esenti dall'IMU fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2021;

6) di inviare per via telematica, entro il 14/10/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

7) di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Sargenti.



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Di rendere il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Simonetta Sargenti

Il Dirigente

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Illustra la proposta il Sindaco Gabriele Santarelli;

In assenza di ulteriori interventi la Presidente Giuseppina Tobaldi pone in votazione la proposta iscritta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021. ;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 2^a COMMISSIONE CONSILIARE "AREA TECNICA" e 3^a COMMISSIONE "AREA ECONOMICO FINANZIARIA" in seduta congiunta del 01/07/2021;

Preso Atto degli interventi come da trascrizione integrale su supporto digitale custodita agli atti della Segreteria, a supporto documentale e probatorio dello svolgimento di seduta;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 18, 14 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti (Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Andrea Giombi, Barbara Pallucca), espressi mediante sistema elettronico di voto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021..

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 18, 14 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti (Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Andrea Giombi, Barbara Pallucca), espressi mediante sistema elettronico di voto;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
06/07/2021

Delibera n.
29

Giuseppina Tobaldi

Avv. Vania Ceccarani

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i